DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1974

che autorizza la Repubblica francese a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per le patate da semina

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(75/14/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

considerando che la Repubblica francese ha sollecitato per l'anno 1975 l'autorizzazione a differire l'applicazione della tariffa doganale comune per le patate da semina ;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri dovrebbero applicare integralmente a partire dal 1° gennaio 1970 i dazi della tariffa doganale comune, in particolare per quanto concerne le patate da semina ;

considerando tuttavia che la Repubblica francese è stata autorizzata, con decisione della Commissione del 21 dicembre 1973 [1], a continuare ad applicare durante l'anno 1974 gli stessi dazi che applicava alla data del 31 dicembre 1969 ;

considerando che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 1975, a causa di rischi di un sostanziale incremento delle importazioni provenienti dai paesi terzi e nell'assenza di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti di cui trattasi, avrebbe l'effetto di aggravare le difficoltà attualmente riscontrate in Francia ; che nella fattispecie si tratta di prodotti agricoli sensibili per i quali si sono dovute applicare le disposizioni dell'articolo 44 del trattato ; che, in attesa dell'attuazione di una tale organizzazione dei mercati, è opportuno autorizzare la Repubblica francese a decorrere dal 1° gennaio 1975 a continuare ad applicare a detti prodotti importati dai paesi terzi il dazio applicato in data 31 dicembre 1969, ridotto, conformemente all'accordo sottoscritto a conclusione degli ultimi negoziati in seno al GATT ;

considerando che l'applicazione di una misura di deroga, quale è l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del trattato, può essere accordata soltanto per un periodo limitato ; che è pertanto opportuno limitare la validità della autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 26 sino alla data di applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti considerati e, al più tardi, sino al 31 dicembre 1975 ;

considerando che le importazioni in Francia di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi non rappresentano più del 5 % del valore globale delle importazioni in provenienza da detti paesi effettuate da tale paese nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1975, fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per le patate da semina e al più tardi fino al 31 dicembre 1975, la Repubblica francese è autorizzata a continuare ad applicare ai prodotti menzionati in allegato il dazio doganale da essa applicato in data 1° gennaio 1957 ravvicinato, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del trattato, al dazio della tariffa doganale comune.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. L 33 del 6. 2. 1974, pag. 11.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :
	A. Patate :
	I. da semina (a)

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.